



Corte di Cassazione

Sezione III

SENTENZA CIVILE

Sentenza del 03/05/2005 n. 9135

Intitolazione:

ICI - Determinazione del valore degli immobili - Regolamento comunale
- Non ha natura imperativa - Funzione analoga a quella degli "studi di settore" - Applicazione retroattiva - E' legittima.

Massima:

Per la determinazione del valore degli immobili ai fini ICI e' da considerarsi legittima l'applicazione anche retroattiva del regolamento comunale di cui all'art. 59 del DLG 446/1997, in quanto quest'ultimo non ha natura imperativa, ma svolge una funzione analoga a quella svolta dai c.d. "studi di settore", che costituiscono una diretta derivazione dei redditometri. Pertanto, siffatto regolamento puo' benissimo fornire utili elementi di giudizio anche per i periodi temporali anteriori a quelli di emanazione del regolamento stesso, senza che cio' comporti alcuna applicazione retroattiva di norme.

*Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.

Testo:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il sig. G.F., in proprio e quale erede di G.F. ricorre per cassazione deducendo tre motivi avverso la sentenza n. 11/02 del 6 giugno 2002 con cui la Commissione Tributaria Regionale per il Veneto accoglieva l'appello del comune di Adria e dichiarava la legittimita' degli avvisi di accertamento ICI n. 309/I e 313/I notificati il 14 novembre 1998. La Commissione Tributaria Regionale riteneva che la Amministrazione avesse correttamente individuato il valore di aree fabbricabili anche facendo riferimento alla delibera n. 81 del 13 agosto 1998. Il ricorrente ha anche depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i tre motivi il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione delle norme del D.Lgs. 446/1997 artt. 52 e 59 in combinato disposto con l'art. 752 c.c., (art. 360 n. 3 c.p.c.), violazione e falsa applicazione delle norme della legge 212/2000 artt. 1, 3, 10 in relazione agli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997 (art. 360 n. 3 c.p.c.); omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

In sostanza il ricorrente impugna la motivazione della sentenza in questione laddove afferma;

"gli avvisi di accertamento per infedele dichiarazione sono stati emessi dal Comune di Adria non solo sulla base della rilevata disparita' tra i valori dichiarati dal contribuente e quelli superiori accertati presso l'Ufficio Tecnico Erariale di Rovigo, ma anche in considerazione della delibera del Consiglio Comunale n. 81 del 13.8.98, con la quale l'Amministrazione comunale fissa i valori di riferimento delle aree fabbricabili relativi anche ad anni precedenti, in particolare dal 1993 al 1997".

"Come specificato dall'appellante, l'amministrazione comunale non pose a fondamento degli avvisi di accertamento unicamente la menzionata delibera comunale, limitandosi a far riferimento alla stessa unicamente al fine d'individuare generici parametri di riferimento, per nulla determinanti ai fini dell'emanazione dell'atto impositivo".

"L'operato dell'amministrazione si e' quindi svolto nel totale rispetto delle disposizioni di cui all'art. 59 D.lgs. n. 446/97 lettera g) e delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 504/1992 per cio' che concerne le aree fabbricabili, avendo la stessa posto a fondamento del proprio potere

impositivo un'adeguata comparazione tra i valori indicativi contenuti nella delibera consiliare e l'effettivo valore venale delle aree in oggetto".

"Cio' posto, va quindi ritenuta infondata l'eccezione sollevata da parte appellata, gia' in primo grado, concernente l'illegittimita' degli atti impositivi per violazione di legge ed eccesso di potere".

La semplice lettura della motivazione pone in evidenza la infondatezza degli argomenti addotti nel primo e nel secondo motivo di ricorso, in cui si lamenta la presunta applicazione retroattiva del regolamento "adottato a norma dell'articolo 52, con cui i comuni possono: g) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune".

Infatti la sentenza si limita a richiamare i valori previsti nel regolamento "unicamente al fine d'individuare generici parametri di riferimento". E simile utilizzazione e sicuramente legittima. I regolamenti in questione non hanno infatti natura propriamente imperativa, ma svolgono funzione analoga a quella svolta dai cosi' detti "studi di settore" (previsti dagli artt. 62 bis e 62 sexies del d.L. 331/1993 convertito in legge 427/1993, che costituiscono una diretta derivazione dei "redditometri" o "coefficienti di reddito e di ricavi" previsti dal d.l. 69/1989, convertito in legge 154/1989).

E la giurisprudenza di questa Corte vede in questi atti una mera fonte di presunzioni assimilabili alle comuni presunzioni "hominis", cioe' a considerare "studi di settori", "redditometri", "percentuali di ricarico" valori previsti nei regolamenti comunali, come meri supporti razionali offerti dalla Amministrazione al giudice, paragonabili ai bollettini di quotazioni di mercato, ai notiziari Istat, in cui e' possibile reperire dati medi presuntivamente esatti.

Così' inquadrata la portata del regolamento di cui al l'art. 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 art. 59, ben si vede come tale regolamento possa (a somiglianza dei redditometri) fornire utili elementi di giudizio anche per periodi temporali anteriori a quelli di emanazione del regolamento stesso; senza che cio' comporti alcuna applicazione retroattiva di norme, ma solo la applicazione di un legittimo ragionamento presuntivo. Il valore di un terreno in un certo anno e' certo elemento utilizzabile per determinarne il valore negli anni precedenti (a somiglianza di quanto comunemente affermato in ordine ai cosi' detti "redditometri").

Il discorso deve dunque essere correttamente portato sul piano della adeguatezza della motivazione in fatto della sentenza impugnata, profilo almeno in linea teorica affrontato nel terzo motivo di ricorso.

Tale motivo appare per altro inammissibile in quanto non vengono addotti specifici argomenti di prova indicati dalla parte e non considerati dal giudice, ne vengono denunciati profili di illogicità della motivazione, ma viene solo ancora sottoposto a critica il regolamento comunale, senza ad esempio nulla addurre contro l'argomento centrale della sentenza secondo cui il Comune ha "posto a fondamento del proprio potere impositivo un'adeguata comparazione tra i valori indicativi contenuti nella delibera consiliare e l'effettivo valore venale delle aree in oggetto". La detta comparazione costituisce una variazione in fatto, che il ricorrente non contesta.

Nell'ambito del primo motivo il ricorrente deduce ancora violazione dell'art. 752 del codice civile in quanto come coerede avrebbe dovuto esser ritenuto responsabile solo di una quota del debito del padre G.F.

Il motivo e' inammissibile in quanto la sentenza impugnata nulla dispone circa la ripartizione del debito di imposta e il ricorrerne non lamenta il vizio di omessa pronuncia su una propria specifica domanda in appello.

Non vi e' luogo per una pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.